



# COMUNE DI LIMBADI

(Provincia di Vibo Valentia)

\*\*\*\*\*

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° <b>13</b> del Reg.	<b>OGGETTO:</b> Approvazione Regolamento e determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" anno 2012.
Data <b>12/06/2012</b>	

L'anno duemiladodici, il giorno dodici del mese di giugno alle ore 19:10 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Limbadi, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti il 05/06/2012 e regolarmente notificati a ciascun consigliere e agli altri Organi previsti dalla Legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica in prima adunanza, risulta assente il Sindaco

**Dott. Francesco Antonio Crudo**

e presenti i signori consiglieri:

Corsaro Pietro Antonio  
Giacco Pantaleone  
Lazzaro Salvatore  
Lentini Vincenzo  
Limardo Ivana  
Monteleone Michele  
Muzzupappa Francesco  
Zungri Raffaele  
Laureana Francesco Giovanni  
Luzza Costantino  
Morello Giuseppe  
Soldano Maurizio

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	

per un totale di n° 10 presenti su n° 13 componenti il Consiglio comunale e n° 13 in carica.

**Partecipa il Segretario comunale Vittorio Bianco**, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4/a del Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

**Assume la Presidenza il Dr. Vincenzo Lentini nella sua qualità di Vicesindaco, attesa l'assenza del Sindaco.**

Il **Vicesindaco-Presidente Vincenzo Lentini** invita il responsabile dell'area tributi, Rocco Lemma, presente in aula, a relazionare sull'argomento in trattazione.

Il responsabile dell'area tributi **Rocco Lemma** relaziona ampiamente dando risposta anche alle varie richieste poste sull'argomento in discussione. Precisa, poi, che l'Ente ha ritenuto di dover procedere all'approvazione del regolamento per l'IMU per dare risposta alla numerose richieste dei contribuenti volte a conoscere la reale portata dell'imposta, con particolare riferimento alle tariffe da applicare alle varie tipologie di immobili e alle agevolazioni, anche se in attesa dell'approvazione la normativa vigente prevede comunque l'applicazione delle aliquote nella misura base. Chiarisce che il Comune, sulla scorta di una attenta analisi sugli equilibri di bilancio, ha ritenuto di dover applicare le aliquote nella misura base e che il ritardo con il quale l'argomento è stato posto all'attenzione del Consiglio è dovuto solo al fatto che i chiarimenti ministeriali tardavano ad essere emanati, tanto che l'ultima circolare ministeriale è di soli pochi giorni.

Il consigliere **Giuseppe Morello**, tenuto conto delle condizioni sociali del Comune, ritiene che bisogna eliminare completamente l'aliquota per la prima casa e discute sulle altre agevolazioni da prevedere, perché, a suo dire, il Comune non può essere un esecutore di ordini "romani", ciò per dare un segnale tangibile ai cittadini. Propone, quindi, quanto precede e trattare nel corso dell'anno la discussione sulle altre agevolazioni da applicare.

Il **Vicesindaco-Presidente Vincenzo Lentini** fa presente che l'Amministrazione comunale responsabilmente si è affidata ai suggerimenti dei tecnici e responsabilmente ha ritenuto non opportuno abolire l'aliquota per la prima casa al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

Il consigliere **Giuseppe Morello**, sentita la relazione del responsabile dell'area tributi, di natura tecnica, dichiara che il gruppo di opposizione, non vedendo accolta la propria richiesta di abolizione o tassazione al minimo della prima casa, e venuto a conoscenza che si intende applicare le aliquote base volute del "Centro", nel ribadire la propria contrarietà e per essere coerente con le proprie convinzioni politiche, voterà contro il provvedimento in esame, pur nella convinzione che se tutti i consiglieri di opposizione si fossero allontanati dall'aula avrebbero messo l'Amministrazione comunale nelle condizioni di non votare.

Il **Vicesindaco-Presidente Vincenzo Lentini** ritiene che in questi casi è facile stare all'opposizione. Non condivide il "populismo" dimostrato dall'opposizione e precisa che la maggioranza, invece, ha il dovere di amministrare per rispetto della comunità. Non è possibile, ribadisce, ridurre le aliquote per rispettare gli equilibri di bilancio, l'Ente è in tal senso proprio obbligato, e quelli dell'opposizione sono dei veri e propri atti di propaganda.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTI** gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria (I.M.U.), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale;

**VISTO** il decreto fiscale n. 16 del 2 marzo 2012;

**TENUTO CONTO** che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

**DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, così come modificato dal decreto fiscale n. 16 del 2 marzo 2012 stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

**ATTESO** che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

**CONSIDERATO CHE:**

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;
- con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi di tale comma;
- il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni;
- tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**  
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**  
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**
- 3) **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO**  
riduzione **fino allo 0,1 per cento.**
- 4) **I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO** nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 *"1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato"*, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
- 5) **I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

**TENUTO CONTO** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**CONSIDERATO** inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

**EVIDENZIATO**, pertanto, che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

**TENUTO CONTO** che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

**ATTESO** che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *"4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari."*;

**TENUTO CONTO** che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *"3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale."*;

**DATO ATTO** che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 *"56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"*;

**EVIDENZIATO** che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

**CONSIDERATO** che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

**ATTESO** che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

**PRESO ATTO** che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo **ha effetto dal 1° gennaio 2012**, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e ss.mm., e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**VISTA** la base imponibile dei fabbricati e dei terreni di cui all'art 4 del regolamento IMU, di seguito specificata dettagliatamente:

- Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
  - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
  - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative);
  - c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
  - d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
  - e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 ((Istituti di credito, cambio ed assicurazione); tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
  - f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozii e botteghe);
  - g) fabbricati inagibili e di interesse storico di cui all'art.10 del d.lg.vo 22.01.2004 n.42 base imponibile ridotta del 50% (art. 6 regolamento IMU);
- Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli nonché per quelli non coltivati posseduti e condotti dai coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110;
- Per i fabbricati collabenti privi di rendita (catg. F/2), qualora gli stessi ricadano su area edificabile l'IMU dovuta sarà calcolata in base al valore dell'area stessa;

**VISTI** gli allegati pareri favorevoli del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica, e del Responsabile del servizio di ragioneria e finanziario, in ordine alla regolarità contabile, espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 – primo comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

**CON IL SEGUENTE RISULTATO DELLA VOTAZIONE UNANIME**, resa per alzata di mano:

presenti	n° 10
votanti	n° 10

voti favorevoli n. 6  
voti contrari n. 4 (Giuseppe Morello, Costantino Luzza, Maurizio Soldano e Francesco Giovanni Laureana);

## **DELIBERA**

**1. - DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

**2. - DI APPROVARE** l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU costituito da n. 15 articoli;

**3. - DI DARE ATTO** che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell' Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

**4. - DI DETERMINARE** le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

- **ALIQUOTA DI BASE**  
**0,76 PER CENTO**
- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**  
**0,4 PER CENTO**
- **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE**  
**0,2 PER CENTO**

**5. - DI DETERMINARE** le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;
- c) di dare atto che si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili ricoverati in modo permanente, in istituti di ricovero o sanitari (art. 8 Regolamento IMU);

**6. - DI DARE ATTO** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012;

**7. - DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nell'allegato Regolamento;

**8. - DI INVIARE** la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

**Successivamente,**

**ATTESA** l'urgenza dell'esecuzione della predetta deliberazione;

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**CON IL SEGUENTE RISULTATO DELLA VOTAZIONE UNANIME**,  
resa per alzata di mano:

presenti	n° 10
votanti	n° 10
voti favorevoli	n. 6
voti contrari	n. 4 (Giuseppe Morello, Costantino Luzza, Maurizio Soldano e Francesco Giovanni Laureana);

**DELIBERA**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.